CAMERA DEI DEPUTATI N. 446

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABRIOLA, BERNARDINI, MOSCHINI, BARTOCCI

Presentata il 21 settembre 1976

Modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'università degli studi di Pisa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le esigenze di sviluppo dell'Università degli studi di Pisa comportano l'espansione delle sue strutture didattiche, scientifiche e di ricerca, convenientemente programmata nelle sedi competenti, e dunque il soddisfacimento di alcune necessità da tempo esposte dalle Istituzioni accademiche pisane in ordine alla migliore disponibilità di aree già concesse in uso a quella Università con la legge 21 febbraio 1963 che si propone di modificare.

Tali esigenze di sviluppo sono collegate da un lato al valore crescente del tasso di incremento del numero di studenti, che è fenomeno comune di tutte le Università italiane, ma, inoltre, sono anche correlate all'accrescersi specifico delle attività didattiche, di ricerca e scientifiche, che appartengono particolarmente all'Università di Pisa in armonia con la sua tradizione e funzione culturale, interpretata con coerente vigore nel quadro delle nuove ed avanzate prospettive della ricerca scientifica e della funzione didattica che sono aperte nel nostro paese.

La proposta di legge collega altresì alle attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche una parte dei benefici che si vogliono conseguire ai fini dello sviluppo delle strutture di ricerca e scientifiche dell'Ateneo pisano, consentendo anche ad eventuali esigenze del CNR l'utilizzazione per insediamento di una parte delle aree rese disponibili (articolo 2, comma 2). Tale norma si ispira al coordinamento sempre più stretto tra le funzioni dell'Ateneo pisano e le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'oggetto della presente proposta di legge consiste nell'estensione delle facoltà di uso di una parte delle aree, già concesse alla Università di Pisa, facenti parte del patrimonio dello Stato, e provenienti dalla dotazione della Corona. Tale estensione consen-

tirà in particolare di insediare nella porzione ad est della Via Vecchia Livornese, di limitato valore agronomico, strutture didattiche e di ricerca nei settori delle scienze matematiche, fisiche e naturali, che hanno avuto tra gli altri un forte sviluppo di attività e di frequenza. Poiché tali nuovi insediamenti non possono non collocarsi in un quadro di sviluppo organico delle strutture dell'Ateneo pisano, e tenuto conto della grande importanza che l'Università degli studi ha rispetto alla città di Pisa ed al suo territorio, non solo dal punto di vista strettamente urbanistico, ma anche sociale, culturale ed economico, si è tenuto conto del necessario coordinamento tra le proposte in questione ed il giudizio delle competenti autorità democratiche sullo sviluppo complessivo della disciplina dell'uso del territorio pisano.

Questo coordinamento è stato positivamente assicurato, e fin dal maggio 1975, in ordine alla proposta di legge che si sottomette alla valutazione della Camera, si è raggiunto un pieno accordo tra l'Università stessa, il Comune e l'Amministrazione provinciale di Pisa, con la partecipazione e l'adesione sia delle facoltà interessate di Agraria e di Scienze, sia dei responsabili del Centro di ricerca e sperimentazione agraria ed aziendale. Inoltre tale intesa si inserisce nel piano complessivo di espansione e di sistemazione delle Facoltà ed istituti dell'Ateneo pisano, positivamente confrontato con le autorità urbanistiche locali nel marzo del 1976.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 comma 1 lettera *A* della legge 21 febbraio 1963, n. 491, è sostituito come segue: L'Amministrazione delle finanze è autorizzata: *a*) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, già in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, ed aventi complessivamente la estensione di 1.645 ettari circa.

L'articolo 1 comma 2 della predetta legge viene soppresso.

ART. 2.

L'articolo 3 comma 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, è sostituito come segue: I beni di cui alla lettera *A* del precedente articolo 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dalla Università degli studi di Pisa nel campo delle attività agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della Via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attività didattiche, scientifiche e di ricerca, oltre che per altri scopi attinenti le esigenze dell'Università degli studi di Pisa sempre nell'ambito delle sue attività istituzionali, secondo le prescrizioni urbanistiche vigenti.

I beni predetti non possono essere in nessun caso sub-concessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della Via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

PLANIMETRIA DEI TERRENI DELLA TENUTA DEMANIALE DI TOMBOLO NEI COMUNI DI PISA E COLLESALVETTI
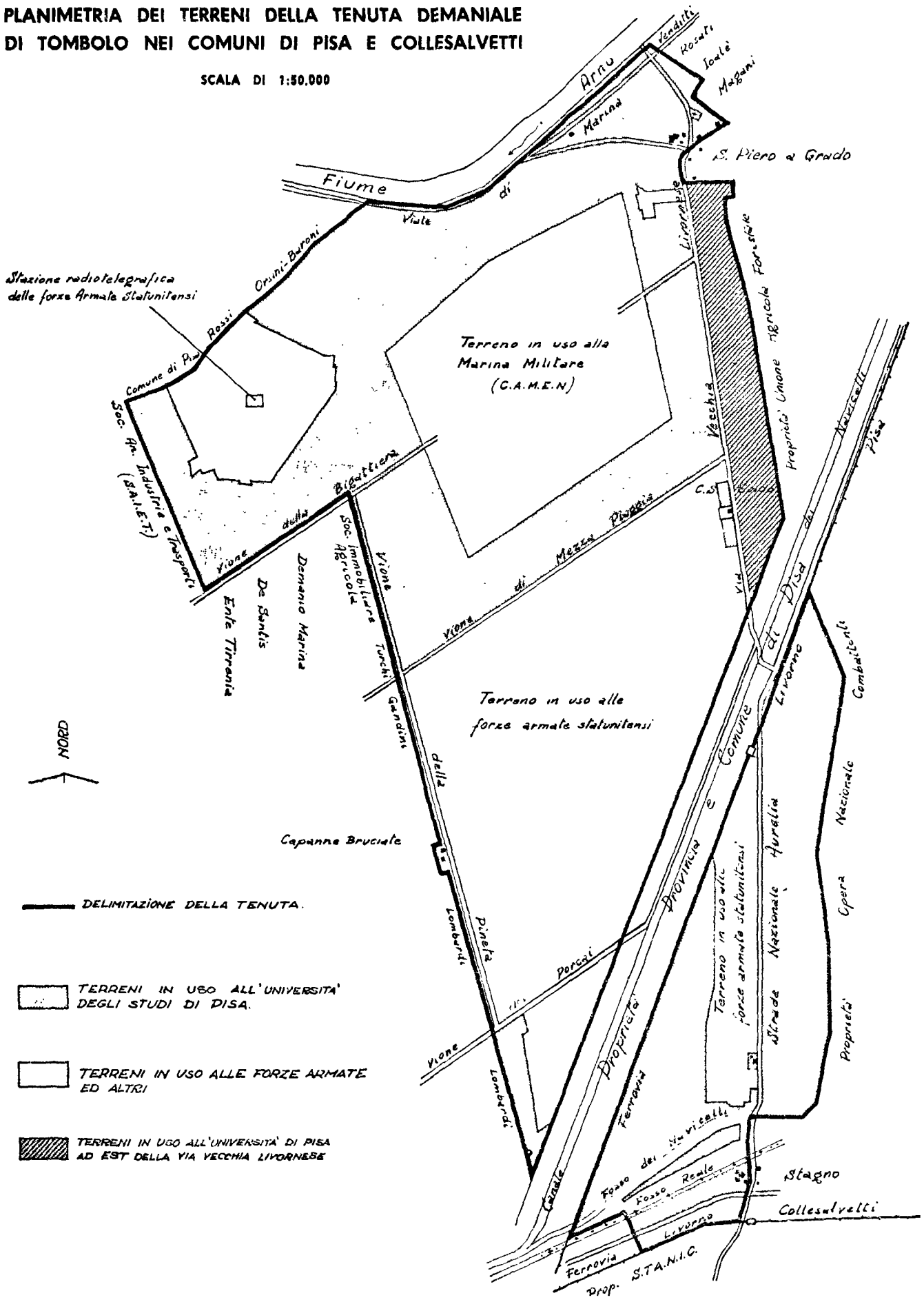
SCALA DI 1:50.000